

Doc. LII-*bis*

n. 10

**RELAZIONE**  
**SULLO STATO DEI RAPPORTI**  
**TRA FISCO E CONTRIBUENTE**  
**NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE**  
**(Anno 2006)**

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato  
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

*Presentata dal Garante del contribuente  
per la Provincia autonoma di Trento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 2007**

---





**Garante del Contribuente**  
*per la Provincia Autonoma di*  
**TRENTO**

**RELAZIONE ANNUALE 2006**

Resa ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, della legge 27.7.2000 n. 212.

**1. Premessa**

Nelle precedenti Relazioni sono stati puntualizzati i profili contenutistici che, ad avviso di questo Garante, devono caratterizzare la Relazione annuale – rispetto a quelle semestrali – e cioè da un lato gli aspetti notiziali idonei a cogliere sul piano generale, ma pur sempre desunto dalle pratiche trattate, i rapporti esistenti fra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, dall'altro i suggerimenti propositivi ritenuti essenziali al perseguimento di quel carattere fiduciario che, secondo la lettera e lo spirito della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), deve connotare tali rapporti.

Peraltro, dal punto di vista operativo, la Relazione tende ad allinearsi alle indicazioni assunte dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione nazionale dei Garanti del contribuente (O.N.G.C.), rapportandosi, per quanto di stretta pertinenza, alle Relazioni semestrali.

**2. Rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti: interventi del Garante.**

In ordine ai rapporti tra Uffici finanziari e contribuenti, va tenuta presente la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, pressoché consolidata, che ha riconosciuto allo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) uno *status* di rango superiore rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia, disponendo interpretativamente una chiara preminenza dello stesso nei casi dubbi o di evidente contrasto.

Tale insegnamento giurisprudenziale ha costituito un sicuro punto di riferimento per l'attività del Garante, che è pervenuta a risultati tendenzialmente positivi sotto il profilo della legalità formale e, in taluni casi, anche sotto quello (della legalità) sostanziale.

Va comunque rimarcata l'esigenza che detto insegnamento venga più puntualmente recepito dall'Amministrazione finanziaria, onde consentire il raggiungimento di soluzioni soddisfacenti in settori particolarmente caratterizzati dal momento ermeneutico: si pensi da un lato alle delicate tematiche degli "studi di settore" e dell'accertamento delle "plusvalenze", dall'altro alla possibile estensione delle ipotesi di annullamento in "autotutela" di provvedimenti non in sintonia - sul piano procedimentale o anche soltanto motivazionale - con i principi segnati dallo Statuto.

Il formulato rilievo, peraltro, non vuole assumere un mero intento critico nei confronti degli Uffici finanziari, da parte dei quali - come è stato evidenziato nelle Relazioni semestrali - non è mancata, in via di massima, una volontà collaborativa: esso, per contro, è volto a rappresentare l'opportunità che vengano fornite adeguate "direttive", in conformità alle linee tracciate dallo Statuto, atte a consentire ai predetti Uffici di muoversi con ragionevole sicurezza, e con conseguenti benefici effetti sulle aspettative del contribuente, nell'interpretazione ed applicazione del dettato normativo.

Si tratta, in buona sostanza, di obiettivi che vanno realizzati in stretta aderenza alla *ratio* della legge n. 212 del 2000, per dare corpo a quel rapporto fiduciario fra i contribuenti ed il Fisco propugnato dalla legge medesima.

### 3. Proposte per una maggiore incisività del potere di intervento del Garante.

A questo punto occorre sottolineare che le finalità volute dal legislatore potrebbero trovare più agevole sbocco, ove gli interventi del Garante del contribuente fossero dotati di maggiore incisività.

La questione assume particolare importanza quando si è in presenza di provvedimenti (accertamenti, rettifiche, ecc.) per i quali sia possibile il ricorso al Giudice tributario: in tal caso sorge il problema di contemperare l'intervento del Garante con il rispetto del termine decadenziale (60 giorni) per interporre il gravame.

Avendo presente che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dare riscontro all'intervento del Garante entro 30 giorni, si comprende agevolmente l'esigenza - allo stato inesistente - che detto intervento abbia carattere "sospensivo" del termine in parola fino alla

decisione (e comunque con un limite massimo, in analogia con l'istituto dell'accertamento con adesione) positiva o negativa dell'Amministrazione medesima, restando così aperta nella seconda ipotesi la possibilità di interporre ricorso giurisdizionale entro il termine ancora utile dopo l'avvenuta sospensione.

Si ribadisce pertanto l'auspicio che riprenda il suo *iter* legislativo il progetto di legge ora all'esame — a quanto consta — della competente Commissione del Senato, volto alla modifica dell'art. 13 della legge n. 212 del 2000 non soltanto sotto l'indicato profilo, ma anche con riguardo alla facoltà per il Garante - ove ne ravvisi gli estremi - di "convocare" dinnanzi a sé le parti del rapporto (tributario) controverso per un tentativo di conciliazione, nonché a quella di disporre, con deliberazione motivata, l'attivazione della procedura di "autotutela" da parte dell'Amministrazione finanziaria, fermo naturalmente restando il potere dell'Amministrazione medesima di assumere la decisione conclusiva del procedimento — ovviamente sorretta da adeguata motivazione — in termini positivi o negativi relativamente all'atto/provvedimento in contestazione.

Tali propugnathe innovazioni verrebbero a costituire un momento pregnante nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, rafforzando la posizione mediatrice del Garante e concorrendo a determinare, attraverso la stessa, quella correttezza impositiva voluta dal legislatore — e rilevante sul piano dei risultati — nell'ottica di una migliore politica fiscale.

#### 4. Considerazioni conclusive.

Facendo richiamo a quanto accennato in premessa, sembra opportuno porre l'accento sul momento associativo che i Garanti del contribuente hanno inteso realizzare con l'istituzione della sopra menzionata O.N.G.C. e dei suoi Organi rappresentativi.

Tale organismo si propone di svolgere un ruolo significativo non solo per un utile raccordo dell'attività dei singoli Garanti, ma, e soprattutto, per promuovere la ventilata riforma dello Statuto, tesa ad assicurare al Garante quella connotazione funzionale per una effettiva "garanzia" del contribuente nei termini sopra evidenziati.


Naturalmente le iniziative dell'Organizzazione sono rivolte anche al perseguimento degli aspetti strutturali e finanziari degli Uffici dei Garanti, con particolare riguardo alla "autonomia di bilancio", che potrebbe trovare agevole soluzione — come è già stato segnalato nelle Relazioni semestrali — con l'assegnazione di un "budget" annuale a favore del Garante,

fermo restando l'affidamento della relativa gestione amministrativo-contabile alla Direzione regionale (e provinciale per Trento e Bolzano) delle Entrate, secondo il dettato legislativo.

Si tratta di aspetti di non poco conto, se si vuole dare concretezza all'opera del Garante del contribuente, siccome intesa dalla legge n. 212 del 2000 - che risulterebbe chiaramente rinforzata dalla ( prevista ) riforma -, mirante cioè ad assicurare il rispetto dei principi statutari nell'esplicazione della molteplice, e pur doverosa, attività dell'Amministrazione finanziaria .

Trento, 29 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Prof. Gianfranco Bronzetti



IL COMPONENTE  
Gen. Vincenzo Laino



IL COMPONENTE  
Dott. Luigi Negherbon

